

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

di concerto col **Ministro « ad interim » di Grazia e Giustizia**

(COLOMBO)

e col **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1972

#### Soppressione del Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, veniva istituito, presso il Ministero del tesoro, un Commissariato con il compito di provvedere alla « sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra non ancora definiti ed al recupero dei contributi concessi dalle Amministrazioni statali per costruzione, potenziamento, miglioramento, decentramento o altro spostamento di impianti o di attrezzature in relazione ai contratti di guerra ».

A tale speciale organo veniva preposto un Commissario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed assistito da un Comitato composto di tre magistrati (dell'ordine giudiziario, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti), di un avvocato dello Stato e di sei funzionari delle Amministra-

zioni interessate (Ragioneria generale dello Stato, Direzione generale del tesoro, Industria e commercio, Esercito, Marina ed Aeronautica), nonché di due rappresentanti dell'industria designati dal Ministero dell'industria e commercio.

Alle dipendenze del Commissario si costituiva un ufficio di Segreteria, composto di personale del Ministero del tesoro e delle Amministrazioni militari.

L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 674 del 1948 precisava che la denominazione « contratti di guerra » comprendeva, oltre ai contratti veri e propri, « gli impegni sommari, le ordinazioni, i provvedimenti di autorità e simili, comunque attinenti alle forniture, opere, lavori e prestazioni preordinati alla preparazione ed alla con-

dotta della guerra, ferme restando le disposizioni sulle requisizioni ».

Con tale articolo (e le ulteriori specificazioni contenute nelle successive leggi modificative) si delimitava l'ampia sfera contrattuale devoluta alla competenza del Commissariato, ben distinta, per contenuto e qualificazione giuridica, da altri settori dell'Amministrazione statale, come per esempio, i « danni di guerra ».

Gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo medesimo stabilivano le facoltà ed i poteri del Commissario in ordine ai provvedimenti da adottare — « su proposta delle Amministrazioni competenti o a richiesta degli interessati e sentito il Comitato » — per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra ed il recupero dei contributi.

Merita di essere posto in evidenza che con le disposizioni dettate con il suindicato provvedimento legislativo si introducevano alcune deroghe alle norme di diritto comune, imposte dall'eccezionale situazione derivata dallo stato di guerra nonché dall'esigenza di addivenire alla definizione — per quanto possibile sollecita e soprattutto equa — di una ingente mole di rapporti contrattuali instauratisi fra i privati e l'Amministrazione e rimasti in sospeso per effetto degli eventi bellici.

A temperare la rigorosa applicazione delle norme di legge, l'articolo 7 — fra l'altro — conferiva al Commissario la facoltà di ispirarsi a « criteri di equità in relazione a tutti gli elementi e situazioni di fatto e di diritto che ritenga opportuno valutare caso per caso ».

A tutela degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi degli interessati, l'articolo 8 prevedeva la possibilità di impugnativa delle deliberazioni commissariali innanzi al Consiglio di Stato per illegittimità e al Tribunale di Roma per il merito.

Nei successivi articoli si dettavano, fra l'altro, norme in ordine all'esecutorietà delle deliberazioni commissariali, da disporsi con decreto del Ministro del tesoro; alle procedure relative alla presentazione delle domande da parte dei privati e delle denunce di crediti erariali da parte delle Amministrazioni interessate; agli adempimenti istrutto-

ri demandati alle Amministrazioni medesime ed alla Segreteria del Commissariato ed altre varie.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 674 del 1948 venivano successivamente integrate e modificate con le seguenti leggi:

a) *legge 24 ottobre 1949, n. 810*, che disponeva, fra l'altro, la proroga al 31 dicembre 1949 del termine per la denuncia al Commissariato dei contratti non ancora definiti;

b) *legge 8 gennaio 1952, n. 25*, con la quale, fra l'altro, si conferiva al Commissario la facoltà di liquidare, senza sentire il parere del Comitato, i crediti d'importo non eccedente le lire 200.000 (lire 400.000 in caso di concordanza fra il credito denunciato e quello lordo proposto dall'Amministrazione debitrice) e si estendevano le disposizioni del decreto legislativo n. 674 del 1948 relative alle denunce al Commissariato anche ai contratti « comunque denunciati ad una Amministrazione dello Stato entro il 31 dicembre 1949 »;

c) *legge 29 aprile 1953, n. 430*, sulla soppressione del Ministero dell'Africa italiana, che, con gli articoli 2 e 3, trasferiva al Commissariato contratti di guerra le attribuzioni di detto Ministero « inerenti alla liquidazione delle spese facenti carico alle passate gestioni dei Governi coloniali per forniture, requisizioni, lavori pubblici e prestazioni varie », disponendo inoltre l'integrazione del Comitato di cui al decreto legislativo numero 674 del 1948 con due funzionari del soppresso Ministero dell'Africa italiana per la trattazione delle materie già devolute al Ministero medesimo;

d) *legge 20 febbraio 1958, n. 113*, che sopprimeva la Commissione per i « debiti scaduti » delle Amministrazioni dello Stato, istituita con decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, devolvendone le attribuzioni al Commissariato;

e) il Commissariato è stato infine chiamato, con la *legge 21 febbraio 1963, n. 359*, a pronunciarsi in merito alla validità della documentazione inerente a crediti vantati per integrazione dei prezzi dei prodotti industriali nel periodo bellico.

Sulla base di questa complessa normativa si è andata svolgendo l'attività del Commissariato.

Da rilevazioni statistiche risulta che, dalla costituzione del Commissariato al dicembre 1971, sono stati sistemati e liquidati n. 67.057 contratti mediante 22.475 determinazioni commissariali e che di contro a somme denunciate a credito verso lo Stato per circa 38,6 miliardi sono stati riconosciuti crediti per oltre 18,5 miliardi, disponendosi anche addebiti e recuperi di crediti erariali per miliardi 7,6.

Occorre considerare che le somme liquidate vanno riferite ai prezzi contrattuali, senza alcuna rivalutazione — peraltro esclusa dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 674 del 1948 — e va inoltre notato che l'ammontare delle liquidazioni effettuate non può indicare di per se stesso tutta l'attività del Commissariato, atteso anche che esso deve procedere sia alla « liquidazione » dei contratti di guerra (e conseguente pagamento) sia alla « sistemazione » dei contratti medesimi. Tale sistemazione, invero, si conclude spesso con determinazioni di rigetto, totale o parziale, delle richieste degli interessati (perchè intempestive o infondate o prive di sufficiente documentazione) o con la compensazione di partite di debito-credito fra questi e l'Amministrazione, quando non si hanno definizioni a debito delle ditte, e recuperi di crediti erariali.

Inoltre è da considerare che le determinazioni commissariali si riferiscono per lo più a sistemazione di vari rapporti contrattuali di una stessa ditta, atteso che, per evidenti ragioni di economia di lavoro, vengono riuniti e compensati crediti e debiti fra le parti.

Va poi tenuto conto dell'ingente lavoro istruttorio, consistente nell'accurato esame sia delle istanze delle ditte e delle documentazioni e proposte pervenute dall'Amministrazione militare, sia delle controdeduzioni delle ditte medesime in tutti i casi — e sono i più frequenti — in cui le richieste degli interessati non trovano accoglimento da parte della stessa Amministrazione militare. La complessa materia da sistemare ha comportato anche, in base a quanto sopra

esposto, la necessità di laboriosi accertamenti supplementari, prima di poter concludere l'istruttoria e predisporre le relazioni — talora particolarmente impegnative tanto per il profilo giuridico che per quello amministrativo-contabile — da presentare al Comitato per il prescritto parere.

Soltanto dopo il parere di detto organo consultivo si è reso possibile predisporre le determinazioni del Commissario, da sottoporre a registrazione fiscale e da notificare agli interessati. L'attività del Commissariato comprende poi altri adempimenti prescritti per l'esecuzione delle delibere medesime (decreti ministeriali di esecutorietà, acquisizione della documentazione necessaria per i pagamenti, emissione dei mandati, invio degli atti agli organi di controllo, eccetera), adempimenti, questi, che richiedono ulteriori carteggi con le ditte interessate (che spesso non fanno pervenire o ritardano l'invio delle documentazioni) oltre che con le Intendenze di finanza, le Direzioni provinciali del tesoro, i Comuni, le Camere di commercio, l'Avvocatura generale dello Stato e i Tribunali (nel caso non infrequente di ditte fallite). A ciò vanno aggiunte le altre procedure, prescritte dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, per il recupero dei crediti erariali accertati e determinati dal Commissariato.

Per dare esecuzione alle delibere commissariali sono stati emessi n. 21.230 decreti ministeriali e n. 21.679 mandati di pagamento.

Un cenno particolare merita l'attività svolta dal Comitato consultivo che ha finora elaborato n. 19.098 pareri, molti dei quali inerenti a delicate e complesse questioni giuridiche, aventi anche carattere di massima, la cui soluzione è servita come direttiva per definire numerosi analoghi casi. Valgono fra tutti i pareri aventi per oggetto l'attribuzione, o meno, alla competenza del Commissariato di talune materie di dubbia qualificazione; quelli con i quali si sono definite le questioni concernenti il recupero, l'abbuono od il riconoscimento di anticipazioni o di contributi accordati durante il conflitto per l'esecuzione di commesse o per il potenziamento o decentramento d'impianti; quelli

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concernenti l'indennizzo di automezzi perduti in Tunisia al seguito delle truppe operanti in regime di militarizzazione e molti altri.

Nella stesura dei pareri — ampiamente motivati ed emessi molto spesso in contraddittorio con i legali rappresentanti delle Ditte — il Comitato si è sempre ispirato a criteri di rigorosa ed approfondita analisi giuridica delle questioni sottoposte al suo esame, pur non trascurando l'equa considerazione delle circostanze di fatto e di diritto, valutabili caso per caso, come consentito dalla legge istitutiva.

Ad analoghi criteri sono state improntate le deliberazioni commissariali — emanate sia a seguito dei suddetti pareri, sia in base alla richiamata norma della legge n. 25 del 1952 — sicchè l'azione svolta dal Commissariato ha consentito di perseguire il risultato di contemperare le esigenze dell'erario con i diritti ed i legittimi interessi dei privati contraenti, pur nei limiti stabiliti dalla legge in relazione agli eventi di forza maggiore seguiti all'8 settembre 1943.

A conforto della positiva opera svolta dal Commissariato secondo i suesposti criteri va considerato che, nei confronti delle determinazioni adottate, si è avuto un numero molto limitato di rilievi da parte degli organi di controllo e che ugualmente poco numerose sono state le impugnative proposte dagli interessati alla magistratura, ordinaria ed amministrativa, a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 674 del 1948.

Per quanto concerne, infatti, il contenzioso, è da segnalare che, su oltre 22.000 determinazioni commissariali, si sono avute meno di duecento impugnative, e cioè meno dell'uno per cento rispetto alle deliberazioni medesime. Va inoltre notato che la grande maggioranza delle impugnative, per le quali sono intervenute decisioni definitive (talora con sentenza della Suprema Corte di cassazione), si è conclusa con l'integrale rigetto da parte dell'Autorità adita, che ha così mostrato di condividere il parere giuridico espresso dal Comitato consultivo, a seguito dell'accurata istruttoria effettuata dal Commissariato. In qualche caso si è pure addivenuti a definizioni transattive per complesse questioni.

Hanno poi concorso a determinare il predetto numero le impugnative di talune società o privati che, avendo avuto vari rapporti contrattuali con lo Stato nel periodo bellico, di particolare complessità giuridico-amministrativa e di rilevante importo, non hanno ultimamente accettato le definizioni del Commissariato, peraltro motivate, ed hanno fatto ricorso alla autorità giudiziaria per il riconoscimento di loro diverse pretese.

Per quanto riguarda poi le definizioni dei contratti di guerra ancora in sospeso, si deve considerare che esse sono in gran parte connesse con le istruttorie tuttora pendenti presso l'Amministrazione militare, la quale nonostante l'impegno assunto di sollecitarne il corso, incontra tuttora notevoli difficoltà nell'acquisizione, da parte dei dipendenti uffici periferici, degli elementi necessari per il completamento degli adempimenti di sua competenza, nonchè di dati precisi circa la consistenza numerica delle pratiche medesime.

Si deve dare atto alla predetta Amministrazione della fattiva e diligente collaborazione prestata, che in numerosissimi casi ha consentito di rintracciare valide documentazioni per ridimensionare richieste di liquidazioni a credito per i contratti di guerra.

Nel loro complesso, le pratiche rimaste da definire (oltre quelle che eventualmente potranno ancora pervenire a norma della surrichiamata legge n. 25 del 1952) possono valutarsi a poco più di un migliaio, di cui circa un terzo potrebbe avere particolare rilevanza sia per importo che per questioni giuridico-amministrative. Per accelerare la chiusura dei lavori del Commissariato si stanno ora esaminando le pratiche di minor rilievo che per lo più risultano scarsamente o del tutto prive di documentazione, invitandosi gli interessati a far pervenire idonei elementi probatori entro un adeguato termine, significando agli stessi che in caso contrario le liquidazioni richieste non potranno avere corso.

In conclusione si può affermare che nel volgere di questi 23 anni il Commissariato ha assolto, in massima parte, ai compiti demandatigli con la legge istitutiva e le successive modificazioni e che, pertanto, si può

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ora disporre la sua cessazione entro un lasso di tempo assai breve, affidandosi la gestione stralcio per le trattazioni che eventualmente risulteranno ancora in sospeso agli organi amministrativi ordinari del Ministero del tesoro.

In tal senso si è predisposto l'unito disegno di legge, che ora si sottopone all'approvazione.

Nella formulazione di tale disegno di legge non si può certo prescindere dalla considerazione della particolare natura della materia dei contratti di guerra e della disciplina ad essa data dalle leggi sopraindicate, disciplina che — consolidatasi attraverso una ventennale e positiva attuazione — si è inteso osservare per i rapporti contrattuali di che trattasi, onde evitare che con qualche innovazione si potesse avere disparità di trattamento tra quelli ancora da definire e quelli già sistemati e liquidati.

All'uopo si ravvisa quindi opportuno mantenere immutata nella sostanza la legislazione vigente in materia, introducendosi soltanto particolari disposizioni per snellire gli adempimenti e le procedure per la definizione dei contratti rimasti ancora in sospeso.

Le suesposte considerazioni valgono anche per quanto concerne la scelta dell'organo del Ministero del tesoro cui demandare la gestione stralcio del Commissariato, attesa la particolare natura contrattuale dei rapporti da sistemare, tanto che con la già citata norma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 674 del 1948 si sono escluse sia ogni rivalutazione dei crediti derivanti da contratti di guerra in base al principio della nominalità per le obbligazioni stesse, sia la corresponsione d'interessi, in dipendenza della causa di forza maggiore che ha determinato la loro interruzione.

Si propone quindi di devolvere le attribuzioni del Commissariato medesimo alla Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso del Ministero del tesoro, la quale risulta particolarmente idonea allo svolgimento di tali compiti sia per la speciale natura del servizio — non assimilabile ad altri per le suesposte ragioni — sia in considerazione del fatto che pur con il progres-

sivo espletamento da parte sua delle prescritte procedure per la sistemazione dei contratti di guerra, rimarranno tuttavia da definire i ricorsi attualmente pendenti e quelli che dovessero sorgere nell'ultima fase di questa gestione commissariale.

Tutto ciò premesso si può precisare in merito alle singole norme del disegno di legge quanto segue.

Con l'articolo 1 si dispone che il Commissariato sarà soppresso a decorrere dalla data che verrà stabilita dal Ministro del tesoro, con suo decreto, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della legge medesima.

Si ritiene opportuno adottare tale criterio (che trova riscontro in altre disposizioni legislative, quali l'articolo 35 della legge 27 luglio 1967, n. 668), anzichè predeterminare la data di cessazione del Commissariato, in quanto disponendosi di un ragionevole lasso di tempo potrà ancora sollecitarsi sia il completamento di residue istruttorie da parte dell'Amministrazione militare, sia la definizione delle più importanti questioni in pendenza presso il Commissariato medesimo, prima di passare alla gestione stralcio.

Con l'articolo 2 le attribuzioni ed i compiti assegnati al Commissariato dalle vigenti leggi vengono trasferiti alla Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso, la quale provvederà agli adempimenti relativi ai contratti di guerra che risultassero ancora in sospeso alla data di cui sopra. Si stabilisce altresì — quale logica conseguenza della soppressione dello speciale organo — che le determinazioni inerenti ai suddetti adempimenti verranno adottate (sentita una commissione ristretta sostitutiva dell'attuale Comitato) con decreti del Ministro del tesoro, al quale saranno trasferite le attuali attribuzioni del Commissario. Si stabilisce inoltre che il Ministro del tesoro ha facoltà di delegare la firma degli atti che vengono a lui attribuiti con le suindicate disposizioni.

L'articolo 3 stabilisce che i suddetti decreti ministeriali potranno essere impugnati dagli interessati nei termini e modi stabiliti con l'articolo 8 del decreto legislativo n. 674 del 1948 e che, se non impugnati ai sensi di tale norma, diventeranno esecutivi.

Si è già posta in luce la fondamentale importanza della collaborazione prestata dal Comitato istituito a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 674 del 1948. La duplice necessità di non privare l'Amministrazione del parere giuridico di un consesso particolarmente qualificato nella materia e di evitare disparità d'indirizzo e di trattamento nella sistemazione e liquidazione dei contratti ancora non definiti rispetto a quelli che hanno già trovato definizione, consiglia di mantenere un apposito organo consultivo anche nella fase di stralcio della gestione. Si è ravvisata peraltro la opportunità di sostituire l'attuale Comitato (costituito da 12 componenti, più due per le questioni già di competenza del soppresso Ministero della Africa italiana) con un organismo più snello ed adeguato alle liquidazioni che resteranno da definire alla data di cessazione del Commissariato.

A tal fine, con l'articolo 4, si è prevista una Commissione consultiva, nominata con decreto del Ministro del tesoro, che comprende — come il presente Comitato, atteso il carattere prevalentemente giuridico dei suoi compiti — tre magistrati ed un avvocato dello Stato, oltre a tre funzionari delle Amministrazioni maggiormente interessate (Ragioneria generale dello Stato, Ministero della difesa e Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso).

Si è già accennato alle difficoltà che si presentano per la definizione di pratiche che risultano prive di documentazione o scarsamente documentate o per le quali talora gli stessi interessati (specie quando trattasi di importi non rilevanti) dimostrano disinte-

resse, non dando riscontro alle richieste loro rivolte in merito dal Commissariato. Si ritiene opportuno di stabilire per legge che in tutti i casi è assegnato agli stessi interessati un termine di novanta giorni, prorogabile a domanda di altrettanti, ed a pena di decadenza, per la presentazione di documenti necessari per la liquidazione dei crediti denunciati (articolo 5).

Con l'articolo 6 si stabilisce che il personale che, alla data di entrata in vigore della legge, risulti assegnato all'Ufficio di segreteria del Commissariato, continuerà — fino alla data da stabilirsi dal Ministro del tesoro — a prestare servizio presso la Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso per gli adempimenti a quest'ultimo affidati dall'articolo 2 del disegno di legge. Tale norma è dettata dall'esigenza di continuare ad avvalersi dell'opera di impiegati (del resto ormai ridotti di numero) che sono indispensabili per preparazione e per esperienza all'assolvimento di detti adempimenti.

Con l'articolo 7 si stabilisce che le spese occorrenti per la liquidazione dei contratti di guerra continueranno a far carico allo stato di previsione del Ministero del tesoro e che i compensi ai componenti della Commissione consultiva saranno regolati in base alle norme ordinarie vigenti, venendo così sostituita la norma speciale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 674 del 1948.

Infine, con gli articoli 8 e 9, rispettivamente, il Ministro del tesoro viene autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della legge e si dispone l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con le norme ora proposte.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, istituito con il decreto legislativo 25 marzo 1948, numero 674, e successive modificazioni, sarà soppresso a decorrere dalla data che verrà stabilita dal Ministro del tesoro con suo decreto entro l'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2.**

Le attribuzioni ed i compiti assegnati al Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra dal decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674 e dalle leggi 24 ottobre 1949, n. 810; 8 gennaio 1952, n. 25; 29 aprile 1953, n. 430 e 20 febbraio 1958, n. 113, saranno trasferiti, dalla data di cui al precedente articolo 1, alla Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso del Ministero del tesoro, la quale provvederà agli adempimenti occorrenti per i contratti di guerra, denunciati nei termini e modi prescritti, che risultassero ancora da sistemare e da liquidare alla data stessa e ad ogni altro adempimento previsto dalle norme sopra specificate.

Le deliberazioni relative agli adempimenti, di cui al precedente comma, verranno adottate, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 4, con decreti del Ministro del tesoro, al quale saranno, dalla suddetta data, trasferite le attribuzioni del Commissario.

Il Ministro del tesoro può avvalersi della facoltà di delega per la firma degli atti di cui alla presente legge.

**Art. 3.**

I decreti ministeriali di cui al precedente articolo 2 potranno essere impugnati dagli interessati nei termini e modi stabiliti con

l'articolo 8 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674.

I decreti ministeriali non impugnati a' sensi del precedente comma, diventeranno esecutivi.

#### Art. 4.

Il Comitato, di cui al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, ed alle leggi 24 ottobre 1949, n. 810, e 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito a decorrere dalla data di cui all'articolo 1, da una Commissione consultiva nominata con decreto del Ministro del tesoro, composta da un magistrato dell'ordine giudiziario, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso del Ministero del tesoro e da un funzionario del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a Direttore di divisione.

Le funzioni di Segretario di detta Commissione sono affidate ad un funzionario in servizio presso la Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso, avente qualifica non inferiore a Direttore di Sezione.

La Commissione è presieduta dal magistrato di qualifica più elevata o più anziano che partecipa alla seduta. Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro dei suoi membri e sempre che vi partecipi un magistrato. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede la adunanza.

Per il funzionamento della Commissione si osserva, in quanto applicabile, ogni altra disposizione stabilita per il Comitato sostituito a' sensi del primo comma.

#### Art. 5.

Nel caso di denunce per la liquidazione dei contratti di guerra, presentate nei termini prescritti dalla legge 24 ottobre 1949, n. 810 e dalla legge 8 gennaio 1952, n. 25, che siano prive di documentazione o insufficientemente documentate, il Commissa-



riato, fino alla data della sua soppressione, e la Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso, successivamente a tale data, provvederanno ad invitare gli interessati a presentare entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione, i documenti necessari per la liquidazione dei crediti denunciati.

È in facoltà delle Amministrazioni medesime di concedere una proroga di novanta giorni per la trasmissione dei documenti richiesti, purchè gli interessati ne facciano domanda entro il termine di cui al precedente comma.

I termini indicati nei precedenti commi sono stabiliti a pena di decadenza.

#### Art. 6.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti assegnato all'Ufficio di segreteria del Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, continuerà, fino alla data che sarà stabilita dal Ministro del tesoro, a prestare servizio presso la Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso per gli adempimenti di cui al precedente articolo 2.

#### Art. 7.

Le spese occorrenti per la liquidazione dei contratti di guerra continueranno a far carico allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

I compensi spettanti ai componenti della Commissione consultiva di cui al precedente articolo 4 saranno stabiliti con l'osservanza della legge 5 giugno 1967, n. 417.

#### Art. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

#### Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme della presente legge.